

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

3/2017 R.G. Procura Federale Fibus

Il Tribunale Federale, nel procedimento disciplinare contro:

COGNOME – NOME	Tessera n.	data di nascita	
1. Landolfo Stefano	FB57A622		
2. Centanni Franco	FB51A278		

per rispondere della violazione descritta nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'iniziativa del Procuratore Federale che, nell'ambito del procedimento n. 6/2016, aveva richiesto informazioni scritte agli incolpati (in qualità di organizzatori delle manifestazioni nell'ambito delle quali si erano svolti fatti di rilevanza disciplinare) senza ottenere alcun riscontro.

All'udienza del 9 giugno 2017 nessuno era presente per gli incolpati.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati per la violazione contestatagli.

Il comportamento del tesserato che non ottemperi senza alcun giustificato motivo alle richieste di informazioni formulate dalla Procura Federale integra senza alcun dubbio rilievo disciplinare ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Reg. di Giustizia FIBIS.

In assenza di qualsivoglia tipo argomentazione difensiva, non può che accorgersi la richiesta sanzionatoria del P.F.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 12 del Regolamento di Giustizia, applica agli incolpati LANDOLFO STEFANO e CENTANNI FRANCO la sanzione **della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 9 giugno 2017

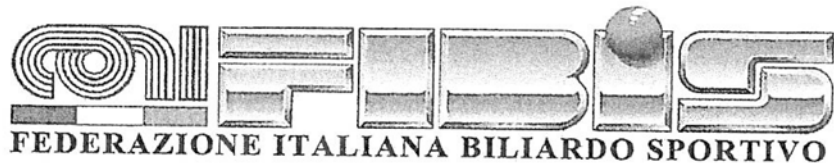
Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Antonio Materia



PROCURA FEDERALE

PROCURA FEDERALE FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Procedimento nr. 03/2017

ATTO DI DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale avv. Massimiliano Cané,

-letta la memoria difensiva del tesserato Fibus Sig. Salvatore Pellegrino, incolpato in relazione al procedimento disciplinare nr. 6/2016, attinto da provvedimento di sospensione cautelare;

-verificato quando addotto dal tesserato in questione circa la partecipazione alle gare Federitalia svoltesi in maggio 2016 a Crispano, non autorizzate dalla Fibus, di ulteriori atleti Fibus non indicati dal presidente del comitato prov. Na – CE sig. Domenico Franzese, esponente in relazione al procedimento disciplinare nr. 6/2016, a tutt'oggi pendente;

-rilevato altresì che, su indicazione della PGDS del Coni (v. nota del 6.9.2016), questa Procura interna ha cercato – senza ottenere riscontro in merito (si vedano prove contenute nel procedimento nr. 10/2016 allegato integralmente alla presente – a carico di altri tesserati Fibus partecipanti alle gare predette – concluse le indagini) - di richiedere informazioni scritte ai signori Landolfo Stefano e Franco Centanni, in qualità di organizzatori delle suddette manifestazioni (si allega atti del procedimento di primo grado nr. 6-2016 già definito con decisione di squalifica loro carico) per richiedere loro di produrre l'elenco di coloro i quali avrebbero partecipato alla competizione in oggetto onde verificare la partecipazione, ulteriore, di altri tesserati Fibus;

-considerato dunque che la condotta dei signori Landolfo Stefano tessera FB 57°622

e il sig. Centanni Franco tessera Fibus n. FB51A278

assume

rilevato disciplinare ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Reg. Giustizia Fibus perché rifiutavano di fornire atti informazioni immotivatamente alla Procura Federale nell'ambito dell'attività d'indagine in relazione al procedimento disciplinare nr. 10/2016 RG PF.

Considerato che le condotte sopra descritte hanno comportato l'apertura nei confronti dei tesserati di un procedimento disciplinare per le violazioni citate del regolamento di giustizia Fibus vigente. In conseguenza di quanto sopra enucleato, questa Procura li deferisce entrambi per i fatti di cui all'incolpazione sopra descritta e chiede che il competente Tribunale federale voglia fissare udienza disciplinare.

Si notificchi per racc. r.r. agli incolpati.

Bologna, il 16/03/2017

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned above the printed name of the lawyer.